

TI_GERICHTE 42.2023.48 vom 25. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2023.48

FR: TI_GERICHTE 42.2023.48 du 25 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 42.2023.48 del 25 marzo 2024

Erwägungen

E. 5

Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che: " 1 Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. 2 Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati. 3 Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali." Giusta l'art. 10 Las, poi: " Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977." L'art. 4 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, legge federale sull'assistenza (LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che: " 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. 2 L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria." Ex art. 9 LAS: " 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone. 2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. 3 L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale." L'art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio: " 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. 2 Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora." La LAS distingue tra l'assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l'assistenza di stranieri (art. 20-23). Relativamente, in particolare, all'assistenza di stranieri l'art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati in Svizzera: " Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano. (cpv. 1) Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2)" Giusta l'art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in Svizzera: " Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1) 1 Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico. (cpv. 2)" Ai sensi dell'art. 22 LAS relativo al rimpatrio: " È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale del 26 marzo 1931 1 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri." 2.2. Nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale sull'assistenza - LAS (cfr. consid. 2.1.) -

è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l'intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.1.). Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l'annuncio alla polizia degli abitanti) vale (presunzione) quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS; decreto 42.2022.3 consid. 2.4. emesso dal TCA il 31 gennaio 2022, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_136/2022 del 17 marzo 2022). Qualora una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole un aiuto immediato e provvedendo affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 e 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS). Al riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l'anticipo spese). 2.3. Secondo l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70). L'art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d'occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366). L'art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6). Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale, l'Alta Corte ha ribadito che: "

E. 5.1

A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine"). Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicizia e la vita

sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid.

E. 5.3

e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).” Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1. Nel giudizio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1. il Tribunale federale ha, inoltre, evidenziato: " Il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost., trattandosi di un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte dello Stato, implica che l'ordinamento giuridico prevede le condizioni alle quali il diritto può essere esercitato, a differenza delle libertà fondamentali per le quali valgono le restrizioni usuali. L'ammissibilità di eventuali limitazioni concretizzate dal legislatore deve essere valutata attraverso la (parziale) applicazione per analogia dell'art. 36 Cost. per verificare se sono compatibili con il contenuto minimo garantito dalla Costituzione (DTF 142 I 1 consid. 7.2.4; 131 I 166 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la protezione conferita dall'art. 12 Cost. coincide con la sua essenza intangibile (DTF 142 I 1 consid. 7.4; 138 V 310 consid. 2.1; 131 I 166 consid. 3.1; 130 I 71 consid. 4.1). Siccome l'essenza intangibile di un diritto fondamentale non può essere limitata anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé dati (art. 36 cpv. 4 Cost.), viene a mancare la possibilità di ridurre o negare il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno previsto dall'art. 12 Cost. (DTF 142 I 1 consid. 7.2.4; 131 I 166 consid. 5.3).” 2.4. RI 1, il _____ 2023, ha richiesto un aiuto d'urgenza nella forma di alloggio, sostentamento e spese mediche (cfr. doc. 291). L'USSI, il 31 ottobre 2023, ha parzialmente accolto la domanda della ricorrente, riconoscendole le spese per il rimpatrio (costo del biglietto del treno; cfr. doc. 280). Il provvedimento del 31 ottobre 2023 è stato confermato con decisione su reclamo del 4 dicembre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.). L'insorgente, con ricorso del 27 dicembre 2023, ha postulato, in applicazione dell'art 12 Cost., l'assegnazione di prestazioni volte a coprire le spese connesse al proprio sostentamento, all'alloggio e alle cure mediche, stante l'urgenza e lo stato di bisogno a partire dal mese di ottobre 2023 (cfr. doc. I; consid. 1.2.). 2.5. La ricorrente non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 1.1; STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 e le sentenze ivi citate 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018; STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.). A seguito della sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre

2020 con cui il TF ha confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di dimora UE/AELS stabilita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo. L'Ufficio della migrazione, il 21 dicembre 2020, ha fissato all'insorgente la data del 15 gennaio 2021 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile. Con giudizio 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 il TF ha, poi, confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione provvisoria, del permesso B quale caso di rigore richiesti il 22 dicembre 2020 stabilita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo. Conseguentemente l'Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato alla ricorrente la data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile (cfr. STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023). L'Alta Corte ha peraltro evidenziato che il suo soggiorno in Svizzera non è regolare, non disponendo di un permesso di dimora valido e che, quindi, dal 27 febbraio 2015 “la sua permanenza in Svizzera è stata unicamente tollerata” (cfr. STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.). A quest'ultimo riguardo cfr. pure STF 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.2., in cui il Tribunale federale ha precisato che la presenza in Svizzera grazie alla semplice tolleranza delle autorità - ad esempio, in ragione dell'effetto sospensivo concesso durante una procedura di ricorso - non va considerato un soggiorno legale. Con pronunzia 2D_17/2023 del 6 settembre 2023 l'Alta Corte ha, altresì, ritenuto inammissibile l'impugnativa di RI 1 contro la sentenza del 23 giugno 2023 del Tribunale cantonale amministrativo che aveva tutelato il giudizio con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile l'allegato ricorsuale sottopostogli dalla medesima contro la conferma dell'11 gennaio 2023 da parte della Sezione della popolazione del termine di partenza con scadenza il 22 gennaio successivo (a seguito della richiesta del 5 gennaio 2023 di RI 1 di annullare il citato termine di partenza con effetto immediato e di rilasciarle un nuovo permesso di soggiorno). Per completezza va osservato, da una parte, che il 14 marzo 2024 la Polizia cantonale ha segnalato la ricorrente al Ministero pubblico per soggiorno illegale, dall'altra, che nella stessa data l'Ufficio della migrazione ha confermato il termine del 22 gennaio 2023 e che quindi la medesima è tenuta a lasciare la Svizzera, segnalando che, in caso di mancato ottemperamento dell'ordine di partenza, l'Ufficio si riserva la facoltà di valutare l'emissione di misure coercitive nei suoi confronti, quale la carcerazione amministrativa in vista di rinvio coatto giusta gli artt. 76 segg. LStrl e una proposta di divieto di entrata (cfr. consid. 1.10.). 2.6. L'insorgente ha, d'altra parte, affermato di trovarsi in condizioni di indigenza dovute al suo “stato di malattia e di inabilità lavorativa nella misura del 100%” (cfr. doc. I pag. 2) che l'ha condotta a interporre una richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità tuttora pendente (cfr. doc. I; 113). Al ricorso sono stati allegati dei certificati medici. In particolare nell'attestazione del 7 novembre 2023 il Dr. med. _____, FMH medico generico, ha indicato che RI 1 è affetta da patologia psichiatrica secondaria ad evento traumatico che ha portato alla perdita della capacità lavorativa, che la stessa è nata e vissuta a _____ fino all'età di 8 anni ed è domiciliata in Ticino dal 2014, che l'integrazione con il territorio e con le persone del posto risulta consolidata e duratura anche in funzione dell'attività di giurista che svolgeva e del ruolo sociale ricoperto e che pertanto non si ritiene auspicabile un eventuale trasferimento fuori dal territorio svizzero e nello specifico dal Ticino, il quale porterebbe a un peggioramento dei disturbi presenti con cronicizzazione degli stessi. Il medico ha precisato che negli ultimi due anni la paziente ha effettuato numerosi ricoveri ospedalieri presso strutture specializzate anche fuori Ticino ed è in atto una presa a carico da parte di uno specialista psichiatra (cfr. doc. A5). Il Dr. med. _____, il 29 novembre 2023, ha certificato un'incapacità al lavoro

del 100% per infortunio dal 29 novembre al 27 dicembre 2023 (cfr. doc. A3). La Dr. med. _____, spec. in medicina interna generale, dal canto suo, l'8 novembre 2023 ha indicato che la ricorrente soffre di patologie psico-fisiche per le quali non è assolutamente auspicabile il rientro in Italia (cfr. doc. A4) e il 18 dicembre 2023 ha dichiarato la stessa inabile al lavoro al 100% dal 1° gennaio al 31 gennaio 2024 a causa di infortunio (cfr. doc. A2=B2). Il del Dr. med. _____, psichiatra e psicoterapeuta FMH, il 18 dicembre 2023, su richiesta dell'insorgente, ha affermato di aver preso a carico la ricorrente dal 20 novembre 2023 e che un rimpatrio in Italia non sia possibile, perché peggiorerebbe in maniera significativa uno stato di salute mentale di per sé già fragile (cfr. doc. A6). Il 29 gennaio 2024 è peraltro pervenuto a questa Corte un aggiornamento da parte del Dr. med. _____ su domanda della paziente, da cui si evince che ella presenta una sindrome depressiva ricorrente con attuale episodio di media gravità, oltre a una sindrome da attacchi di panico e a una sindrome somatoforme da dolore persistente, che il quadro psicopatologico è molto invalidante sul piano del funzionamento socio-relazionale e lavorativo ed è di gravità tale da aver richiesto, in passato, diverse ospedalizzazioni, come pure che attualmente è seguita regolarmente e trattata sia dal punto di vista psicoterapeutico che farmacologico (cfr. doc. VII; consid. 1.6.). Pendente causa la ricorrente ha prodotto un rapporto della _____ presso la quale è stata degente dall'8 luglio al 20 ottobre 2023, in cui sono riportate le seguenti diagnosi principali: " Hauptdiagnose 1 . Komplexe und schwere phobische Störung (...) 2. Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren (EM 09/2021) mit/bei - klinisch multilokuläres Schmerzsyndrom, betont Wirbelsäule, Arme und Beine - St. n Treppensturz am 21.09.2021 ohne Kopfanprall mit sekundärem fibromyalgischem Syndrom - 01/2023: Widesspread-Pain-index 19/19 Punkte, Symptome-Severy-Scale 11/12 Punkte 3. Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome - Einzelne Episode einer agitierten Depression (...)" (Doc. B6) Il 2 febbraio 2024 la Dr. med. _____ ha nuovamente attestato un'incapacità lavorativa a causa di infortunio dal 1° al 29 febbraio 2024 (cfr. doc. B3). Inoltre da uno scritto del 1° dicembre 2023 dell'Ufficio assicurazione invalidità si evince che l'insorgente, la quale, il 15 novembre 2021, ha richiesto l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione invalidità, sarebbe stata sottoposta a una perizia medica bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica; cfr. doc. B1; consid. 1.7.). Dalle carte processuali emerge, inoltre, che, a seguito dell'istanza di espulsione del 18 gennaio 2024 inoltrata dal locatore della ricorrente alla Pretura di _____, in quanto la stessa non ha riconsegnato l'appartamento entro il 31 dicembre 2023 come previsto nella disdetta del contratto di locazione notificata l'8 novembre 2023 a causa del mancato pagamento della pigione, il Pretore, il 15 febbraio 2024, ha ordinato nei confronti di RI 1 lo sfratto immediato (cfr. doc. III1; C1), che è stato eseguito il 12 marzo 2024 (cfr. doc. XVII1). La ricorrente da allora è stata trasferita momentaneamente a _____ e in seguito presso _____ (cfr. doc. XVII1; doc. XVIII2; XVIII3; consid. 1.10.). 2.7. In simili condizioni, tutto ben ponderato e tenuto conto che il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost. è un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte dello Stato e per costante giurisprudenza la protezione conferita da tale disposto coincide con la sua essenza intangibile, che non può essere limitata, anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé dati (cfr. consid. 2.3.; art. 36 cpv. 4 Cost.; cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1.), il TCA ritiene che la documentazione agli atti non consenta di stabilire se in concreto l'aiuto d'emergenza da riconoscere alla ricorrente possa o meno essere limitato alle sole spese di rimpatrio. Nella fattispecie si impone, pertanto, un complemento

istruttorio al fine di determinare, in particolare, se le condizioni di salute abbiano impedito da ottobre 2023 e impediscano tuttora all'insorgente di rientrare senza indugio nel suo Stato di appartenenza, ossia l'Italia. In tal caso alla medesima, in ossequio all'art. 12 Cost., andranno garantiti, a decorrere al più presto dal 24 ottobre 2023, corrispondente alla data della richiesta dell'aiuto d'urgenza (cfr. doc. 291), i costi di un alloggio collettivo (a meno che non vengano debitamente comprovati gravi disturbi di salute che rendono impossibile la condivisione di una sistemazione alloggiativa) e dei buoni pasto (cfr. consid. 2.3.). Va osservato che non rientra, per contro, nell'aiuto d'urgenza l'erogazione di prestazioni volte a coprire pigioni insolute. Infatti non va agevolata la presenza illegale in Svizzera di determinate persone (cfr. consid. 2.5.). Sarebbe ingiusto privilegiare lo straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti di altri cittadini stranieri che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (cfr. STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.). All'insorgente saranno parimenti riconosciute determinate spese di cura. Più specificatamente, considerato che l'aiuto in situazioni di bisogno è sussidiario rispetto alle prestazioni garantite dalle assicurazioni sociali (cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2.), l'amministrazione, applicando l'art. 12 Cost., si limiterà, se del caso, a pagare (alla cassa malati) la parte dei premi LAMal non coperti dall'eventuale sussidio e la partecipazione ai costi (franchigia, aliquota del 10% dei costi eccedenti la franchigia fino a un massimo di 700 franchi; art. 103 LAMal) effettivamente fatturati. La ricorrente va, comunque, resa attenta che l'aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell'art. 12 Cost. ha unicamente carattere transitorio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 5.1.), aspetto in merito al quale la stessa è già stata edotta (cfr. STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 consid. 2.13.). 2.8. Qualora, per contro, non risultino gravi e validi motivi di salute a giustificazione del fatto che l'insorgente dal 24 ottobre 2023 - data della domanda di aiuto d'urgenza (cfr. doc. 291) - non sia rientrata in Italia, nei suoi confronti andrà confermato l'aiuto d'emergenza esclusivamente nella forma dell'assunzione dei costi di rimpatrio. La contestazione secondo cui mai un'autorità giudiziaria svizzera ha statuito un suo allontanamento dalla Svizzera è irrilevante (cfr. doc. I; consid. 1.2.). L'Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha impartito a RI 1 il termine di partenza per il 22 gennaio 2023 fondandosi sulla STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 che aveva respinto il ricorso di quest'ultima contro il diniego del rilascio di un permesso e sulla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione - LStrI (cfr. consid. 2.5.; STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.). L'art. 64 cpv. 1 LStrI prevede, infatti, che le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero che non è in possesso del permesso necessario (lett. a) o cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato (lett. c). Nel Cantone Ticino tale autorità è la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (cfr. art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione - RLALSI). Ufficio della migrazione che il 14 marzo 2024 ha ribadito alla ricorrente "che il termine del 22 gennaio 2023 è tuttora confermato e che lei è quindi tenuta a lasciare il nostro territorio". Nella medesima data la Polizia cantonale l'ha segnalata al Ministero pubblico per soggiorno illegale (cfr. consid. 1.10.). Per quanto attiene alla censura secondo cui l'autorità cantonale competente non avrebbe ancora messo in atto le debite procedure di rimpatrio (cfr. doc. I; XI; consid. 1.2.; 1.7.), giova evidenziare che le pretese procedure di rimpatrio a cui fa riferimento l'insorgente riguardano, se del caso, le autorità competenti in ambito di stranieri e non l'USSI, di cui si avvale il Dipartimento della sanità e della socialità, competente in ambito di assistenza sociale, per eseguire e applicare

la legge sull'assistenza sociale e del suo regolamento (cfr. art. 1 Reg.Las). Ne discende che l'USSI, in concreto, deve unicamente valutare, dal profilo dell'assistenza sociale, in che misura la ricorrente abbia diritto all'aiuto d'urgenza richiesto sulla base degli elementi fattuali relativi alla medesima, ossia, tra gli altri, che ella non è in possesso di un titolo valido per restare in Svizzera, che vi soggiorna illegalmente, come statuito dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.5.) e che il rientro nel proprio Paese, l'Italia, nel caso in cui dagli accertamenti emerga che a partire dal mese di ottobre 2023 non sia stato reso impossibile da gravi ragioni di salute, non è impedito da fattori connessi al Paese stesso. L'Italia è, in effetti, un Paese definito dal Dipartimento affari esteri stabile (cfr. <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/italia/consigli-viaggio-italia.html>), che ha sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché tutte le importanti convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo (cfr. https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/diritti_umani_nelle_ooui/#:~:text=L'Italia%20ha%20aderito%20a,sui%20diritti%20economici%2C%20sociali%20e).

2.9. In concreto si giustifica, di conseguenza, l'annullamento della decisione su reclamo del 4 dicembre 2023 e il rinvio degli atti all'USSI per effettuare ulteriori accertamenti.

L'amministrazione, come già indicato nel decreto del 30 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.), previo l'ottenimento dello svincolo dal segreto professionale da parte dell'insorgente, interpellerà in proposito i medici curanti, i quali saranno tenuti a fornire indicazioni dettagliate e motivate, dal profilo medico, circa le ragioni per le quali ritengono che un rientro della ricorrente in Italia – suo Paese d'origine, dove ha ad ogni modo vissuto buona parte della sua esistenza, seguendo gli studi (liceo, facoltà di giurisprudenza dal 2004 al 2010, corso biennale per l'abilitazione alla difesa d'ufficio), nonché lavorando (cfr. doc. 132-133) e dove è pure rientrata per alcuni mesi nel corso del 2014 e nel 2018 (cfr. sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino; cfr. Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) – non sia auspicato (cfr. consid. 2.6.). I medici, come pure, se occorrerà, gli specialisti della _____ (cfr. consid. 2.6.), dovranno, d'altronde, indicare, ritenuta peraltro la giovane età dell'insorgente, nata il _____ 1985, se un rimpatrio in Italia sia oppure no assolutamente incompatibile con il suo stato di salute e perché. I medesimi spiegheranno se un rientro in Italia possa avere effettive e concrete ripercussioni sulle condizioni di RI 1 e, in caso affermativo, quali possano essere, rispettivamente quali accorgimenti adottare per ridurre al minimo tali conseguenze, ritenuto che la stessa potrebbe comunque, in caso di necessità, continuare a essere seguita medicalmente anche in Italia (cfr. STF 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 consid. 3). L'art. 32 della Costituzione italiana sancisce, del resto, che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. La parte resistente contatterà, altresì, l'Ufficio AI per sapere se siano già stati effettuati gli esami medici reumatologico e psichiatrico nel contesto della perizia bidisciplinare (cfr. doc. B1) e se il relativo rapporto sia stato allestito. In tale ipotesi l'USSI potrà, se del caso, far capo alle conclusioni a cui è giunta la perizia medica AI per decidere in merito a quali prestazioni riconoscere ex art. 12 Cost. Si rileva, ad ogni modo, che RI 1, come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. V; consid. 1.5.), nonostante l'inabilità lavorativa al 100%, nella presente procedura ha redatto, senza l'ausilio di un rappresentante, un ricorso corposo e motivato, nonché ha presentato delle puntuali osservazioni il 12 febbraio e il 1° marzo 2024 (cfr. doc. I; XI; XV; consid. 1.2.; 1.7.; 1.9.). 2.10. Dopo aver esperito le necessarie indagini, l'amministrazione, ritenuto

quanto indicato ai consid. 2.7. e 2.8., valuterà nuovamente quale tipo di aiuto ex art. 12 Cost., riconoscere a RI 1 da ottobre 2023. Infine, per inciso, va ricordato che le prestazioni di cui al Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (cfr. art. 6 Las), a cui fa riferimento l'insorgente (cfr. doc. I pag. 8), non corrispondono, contrariamente a quanto sostiene la medesima (cfr. doc. I pag. 7), alle prestazioni comprese nell'aiuto d'urgenza, bensì sono più estese e non limitate a quanto discende dall'art. 12 Cost. (cfr. art. 9 del Regolamento). Esse possono, se del caso, essere concesse a determinate categorie di persone, ovvero ai richiedenti l'asilo, alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (ad esempio i titolari di un permesso S; cfr. art. 4 LAsi secondo cui la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave; 45 OAsi), alle persone provvisoriamente ammesse (cfr. capitolo 2 del Regolamento), fra le quali non figura la ricorrente. Per le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, invece, nel Regolamento è previsto il minimo garantito dall'art. 12 Cost. L'art. 11 enuncia, in effetti, che alle persone di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. d, ossia alle persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d'esame, e che devono lasciare il territorio svizzero, le quali non dispongono di altri mezzi di sostentamento, viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto della dignità umana (cpv. 1). Le prestazioni per il minimo vitale sono assicurate preferibilmente in natura (cpv. 2). Se per l'alimentazione e l'igiene personale appare più razionale l'attribuzione di una somma in denaro, questa ammonta a fr. 10.-al giorno per persona (cpv. 3). 2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto

dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.